SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179/L

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **323**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

03G0338

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **324.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ON DEFENCE CO-OPERATION

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON DEFENCE CO-OPERATION".

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

- confirming their adherence to the purposes and principles of the Chapter of the United Nations, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for new Europe and other documents of the Organization on Security and Co-operation in Europe;
- in view of the provisions of the Treaty on friendship and co-operation between the Italian Republic and the Republic of Uzbekistan signed in Tashkent on 17 September 1997;
- desiring to enhance co-operation between their Countries in the field of Defence and in the spirit of Partnership for Peace;
- desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between the Armed Forces of the two Countries;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall establish and develop co-operation in the field of defence, on the basis of equality, partnership and mutual benefit.
The Contracting Parties shall undertake co-operation in the following areas in accordance with the national legislation of their States:

- defence and security policy;
- import, export and transit of armaments;
- command structure of the Armed Forces and democratic control over them;
- logistic support and organisation;
- administration and management of military and civilian personnel;
- basic and advanced military training and education for military personnel of the respective Contracting Parties' Armed Forces;
- communications and information activities in the Armed Forces;
- military legislation, military science and history;
- cultural, recreational and sporting activities for military personnel and their families within the framework of the International Committee for Military Sport (CISM);

- Civil Military co-operation (CIMIC);
- Co-operation and interaction within the spirit of the NATO Partnership for Peace Program.

By mutual consent between the Contracting Parties they may co-operate in other areas of mutual interest.

ARTICLE 2

Co-operation between the Contracting Parties shall include:

- official visits and working meetings of official delegations of the Ministries of Defence and of the Armed Forces;
- attendance of training courses at high and basic level military schools and specialist schools, in compliance with the procedures established by the two Contracting Parties;
- visits and working meetings of personnel of the respective Armed Forces, study tours, visits of units and observers;
- exchange of experience, advice, seminars, conferences, symposia and exhibitions;
- exchange of information in the field of press and military publications;
- cultural events and sports events in the framework of CISM;
- mutual invitation of military units for participation in exercises undertaken within the spirit of the NATO Partnership for Peace Program on the territories of the States of the Contracting Parties.

Subject to mutual consent, the Contracting Parties may propose other forms of co-operation, provided they are within the scope of this Agreement.

ARTICLE 3

Military activities in the operational/training field will be co-ordinated by representatives of the respective Armed Forces of the States of the Contracting Parties. If necessary, specific and periodic bilateral talks will be held in the two Countries alternately, at a date to be mutually agreed. Representatives from the respective Single Services may also participate, as appropriate.

An annual plan of military co-operation will normally be agreed by representatives of the respective Armed Forces, by a reasonable date which allows the plan to be fulfilled in the following year.

For technical-military activities in the field of defence materials a Joint Committee, including experts in this sector, may be established subject to agreement by the Contracting Parties. Such a Committee shall promote technical and industrial bilateral co-operation. Meetings shall be held in the two Countries alternately.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall promote the import, export and transit of armaments, including their components parts within the following categories:

- aircraft;
- ships and surface combat naval units;
- arms, heavy weapons and their ammunition;
- related ancillary equipments.

These activities shall be carried out through State to State operations or via private companies certified by their respective Governments.
The possible re-export to third Countries shall occur only with the previous consent of the supplying Country.

Whenever the Contracting Parties intend to co-operate in other sectors of priority interest to them, within the framework of this Agreement, they shall refer explicitly to it in separate supplementary protocols, where such items are specifically identified according to the national list categories when required by national legislation.

The Contracting Parties also hope to be able to co-operate in the field of defence production, in accordance with separate agreements to be completed by the competent authorities.

ARTICLE 5

The information exchanged under this Agreement shall not be used to the detriment of the interests of the Contracting Parties.

Each Contracting Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specifications and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the originating Contracting Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating Contracting Party

Classified information, documents and/or material means any item supplied containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

The corresponding degrees of security classification used by the Contracting Parties are:

For the Italian Republic	(in English language)	For the Republic of Uzbekistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	UTA MUKHIM
SEGRETO	SECRET	UTA MAKHFIY
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	MAKHFIY
RISERVATO	RESTRICTED	KHIZMAT DOIRASIDA FOIDALANISH UCHUN

The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this Agreement.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Contracting Parties.

Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or agencies other than the Contracting Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Contracting Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during negotiations.

ARTICLE 6

The exchange of official delegations of the two Contracting Parties shall be based on the reciprocity principle and on the basis of the following criteria:

- the Sending Contracting Party shall be responsible for travel expenses and for the costs associated with the salary and allowances of personnel as well as for their health and accident insurance;

- the Receiving Contracting Party shall be responsible for the costs of local transportation and for accommodation, food and cultural events, whenever military facilities of an appropriate standard are available within the Receiving Country;

- the Receiving Contracting Party shall provide emergency medical assistance. The Sending Contracting Party shall be responsible for the costs of the repatriation of sick personnel;

- for all activities involving personnel not included in Official Delegations the support to be provided and its financial implications shall be agreed on a case by case basis;

- the judicial guarantees for the involved personnel of the Sending Contracting Party, will be in accordance with international agreements in force, unless differently agreed by the Contracting Parties in specific technical agreements, formulated for common activities.

ARTICLE 7

Co-operation under this Agreement shall not be at variance with the international commitments made by Contracting Parties and with their national and international policy.

ARTICLE 8

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall settle the disputes amicably or by negotiation or consultation at the proper level.

ARTICLE 9

This Agreement shall enter into force upon the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties shall inform each other that the respective internal procedures have been fulfilled.

This Agreement established to be in force for three years, will be automatically extended for one year periods.
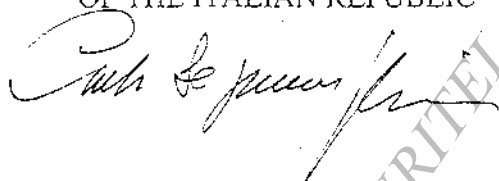
This Agreement may be changed and added to, by the mutual written consent of the Contracting Parties, through separate Protocols that will be considered as an integral part. Such supplements and amendments shall be bilaterally approved in compliance with the legal procedures of the States of both Parties.

Either Contracting Party may terminate this Agreement by written notification. This Agreement will cease to be effective 90 days after such a notification has been received. Should this Agreement be terminated, any existing contracts shall be executed as previously agreed. The obligations at article 5 of this Agreement shall remain valid.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Tashkent on 26.11.1999 in two originals, each in the Italian, English and Uzbek languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

Il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, d'ora innanzi chiamati le "Parti",

- confermando la loro adesione alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per la Nuova Europa e di altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa;

- in virtù delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan firmato a Taskhent il 17 settembre 1997;

- desiderosi di promuovere i rapporti di cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace;

- desiderando promuovere rapporti amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti definiranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa su basi di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco.
Le Parti daranno vita a rapporti di cooperazione nei seguenti settori in base alle leggi nazionali dei rispettivi Stati:

- politica di difesa e di sicurezza;
- importazione, esportazione e transito di armamenti;
- struttura di comando delle Forze Armate e controllo democratico su di esse;
- supporto e organizzazione logistica;
- amministrazione e gestione del personale militare e civile;
- addestramento militare basico e avanzato e istruzione del personale militare delle Forze Armate dei rispettivi Paesi;
- attività di comunicazione e informazione nell'ambito delle Forze Armate;
- leggi militari, scienza e storia militare;
- attività culturali, artistiche e sportive per il personale militare e le loro famiglie nel quadro del Comitato Internazionale dello Sport Militare (CISM);
- cooperazione civile-militare (CIMIC);
- cooperazione e interazione nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace

Per mutuo accordo, le Parti possono cooperare in altri settori di interesse reciproco.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti verrà attuata nelle forme sottoindicate:

- visite ufficiali e incontri di lavoro di delegazioni ufficiali dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate;
- frequenza di corsi di addestramento presso Scuole Militari di formazione basica e avanzata e presso Scuole di specializzazione, conformemente alle procedure concordate tra le Parti;
- visite e incontri di lavoro di personale delle rispettive Forze Armate, viaggi di istruzione, visite a reparti e osservatori;
- scambio di esperienze, consulenza, seminari, conferenze, simposi ed esposizioni;
- scambio di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito del CISM;
- inviti reciproci di reparti militari per la partecipazione ad esercitazioni nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace da svolgersi sui rispettivi territori.

Per mutuo accordo, le Parti potranno proporre altre forme di cooperazione purché rientrino nel quadro di questo Accordo.

ARTICOLO 3

Le attività militari nel settore operativo/addestrativo saranno coordinate dai rappresentanti delle rispettive Forze Armate dei Paesi delle Parti contraenti. Se necessario, saranno organizzati colloqui bilaterali specifici e periodici alternativamente nei due Paesi in date da convenirsi di comune accordo. Alle riunioni potranno partecipare anche rappresentanti delle singole Forze Armate, a seconda dei casi.

Verrà di norma stabilito un piano annuale di cooperazione militare da parte dei rappresentanti delle rispettive Forze Armate, entro una data ragionevole che consenta la realizzazione del piano nel corso dell'anno successivo.

Per le attività tecniche nel settore dei materiali di difesa, le Parti, previo accordo, potranno istituire un Comitato Paritetico di cui faranno parte esperti del settore. Tale Comitato promuoverà la cooperazione bilaterale tecnica e industriale. Avranno luogo riunioni alternativamente nei due Paesi.

ARTICOLO 4

Le Parti si impegneranno nella promozione dell'importazione, esportazione e transito di armamenti e loro componenti, relativamente alle seguenti categorie:

- aerei;
- navi e unità navali di superficie da combattimento;

- armi, armamento pesante e relative munizioni;
- equipaggiamenti sussidiari connessi.

Queste attività si svolgeranno tramite operazioni tra Stato e Stato o tramite ditte accreditate dai rispettivi Governi.
L'eventuale esportazione a Paesi terzi avverrà solo previo consenso del Paese che ha effettuato la fornitura.

Ogni qualvolta le Parti intenderanno cooperare in altri settori di interesse prioritario, nel quadro di questo Accordo, esse ne faranno riferimento esplicito in protocolli aggiuntivi distinti, nei quali l'oggetto di tali accordi sarà espressamente individuato in base alle categorie comprese negli elenchi nazionali ove richiesto dalle leggi nazionali.

Le parti auspicano di poter cooperare anche nel settore della produzione della difesa in base ad accordi distinti che verranno predisposti dalle competenti autorità.

ARTICOLO 5

La informazioni scambiate ai sensi di questo accordo non saranno usate a detrimento degli interessi delle Parti.

Ciascuna Parte garantirà a documenti, progetti, disegni, specifiche tecniche ed altre informazioni classificate ricevute in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha resi disponibili e prenderà tutte le misure necessarie perché tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dall'originatore stesso.

Le informazioni, i documenti e/o i materiali si intendono classificati se contengono informazioni classificate e qualsiasi comunicazione contenente informazioni classificate effettuata in qualsivoglia circostanza e con qualsiasi mezzo.

Le classifiche di segretezza adottate dalle Parti sono:

Per la Repubblica Italiana	(in lingua inglese)	Per la Repubblica dell'Uzbekistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	UTA MUKHIM
SEGRETO	SECRET	UTA MAKHFIY
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	MAKHFIY
RISERVATO	RESTRICTED	KHIZMAT DOIRASIDA FOIDALANISH UCHUN

Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio previsti da questo Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e nei termini di questo Accordo.

La cessione a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti di difesa, siano essi classificati o non classificati, ricevuti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, è subordinata al consenso scritto del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti.

Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra ditte e/o enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorità competenti delle due Parti. Durante le trattative verranno rispettate le misure di sicurezza citate in questo Accordo relativamente alle informazioni classificate scambiate.

ARTICOLO 6

Lo scambio di delegazioni ufficiali delle due Parti avverrà in base al principio della reciprocità e in base ai seguenti criteri:

- la Parte invitata sosterrà le spese di viaggio ed i costi degli stipendi e delle indennità come pure dell'assicurazione sanitaria e sugli infortuni;

- la Parte che invita la delegazione sosterrà i costi del trasporto locale, degli alloggi, del vitto e degli eventi culturali, ove essa possa mettere a disposizione strutture militare di livello appropriato.

- la Parte che invita la delegazione provvederà all'assistenza sanitaria d'urgenza. La Parte invitata sosterrà i costi del rimpatrio del proprio personale ammalato.

- per tutte le attività che coinvolgano personale non facente parte della delegazione ufficiale, il supporto e relativi costi verranno concordati caso per caso;

- per quanto attiene alle garanzie legali per il personale interessato della Parte invitata, saranno validi gli accordi internazionali in vigore, salvo accordi diversi tra le Parti manifestati con accordi tecnici specifici formulati per le attività comuni.

ARTICOLO 7

La cooperazione ai sensi di questo accordo non sarà in conflitto con gli impegni internazionali assunti dalle Parti e con la politica nazionale e internazionale da esse perseguita.

ARTICOLO 8

In caso di divergenze circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione amichevolmente o mediante trattativa o consultazioni al livello appropriato.

ARTICOLO 9

Questo Accordo, entrerà in vigore all'atto della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna Parte informa l'altra di aver completato le prescritte procedure interne.

Questo Accordo resterà in vigore per tre anni che verranno automaticamente rinnovati per periodi di un anno.
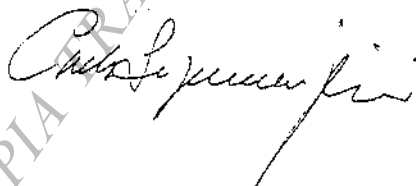
Questo accordo può essere emendato e integrato, per mutuo consenso scritto delle Parti, mediante Protocolli distinti che ne faranno parte integrante. Tali integrazioni ed emendamenti dovranno essere approvati bilateralmente in conformità alle procedure legali degli stati di entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti può revocare questo Accordo notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La validità dell'Accordo cesserà 90 giorni dopo la ricezione della notifica. In caso di cessazione, tutti i contratti in essere saranno portati a termine come convenuto in precedenza. Restano validi gli obblighi di cui all'articolo 5 di questo Accordo.
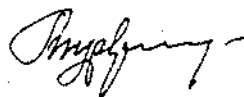
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Tashkent il 26.11. 1999 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, inglese ed uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
[signature]	[signature]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1754):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), Ministro, *ad interim*, degli affari esteri e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 7 ottobre 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 2003, 6 febbraio 2003.

Relazione scritta annunciata il 6 maggio 2003 (atto n. 1754/A - relatore sen. CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3765):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione, il 26 marzo 2003 e 27 maggio 2003.

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato con modificazioni il 1º luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1754-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 luglio 2003 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 luglio 2003, 23 settembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.

03G0350

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2019, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 novembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.925 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 18 giugno, 23 luglio, 18 settembre e 10 ottobre 2003, con i quali è stata l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2019, fino all'importo massimo di nominali 2.500

milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 luglio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 novembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centootto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12587

DECRETO 10 novembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º settembre 2003 e scadenza 1º settembre 2006, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approv azione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 novembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.925 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 10 e 24 settembre, 10 e 27 ottobre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º settembre 2003 e scadenza 1º settembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento lº settembre 2003 e scadenza lº settembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 29 luglio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 novembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto

fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12588

DECRETO 10 novembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 novembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.925 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 settembre e 10 ottobre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 settembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 novembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12589

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2003.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Roxèll», di Rionero in Vulture, in «Felicia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 13 giugno 2003 con la quale la società Siam Monticchio S.p.a., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), frazione Monticchio Bagni, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Roxèll» che sgorga dal pozzo «Giulia 2», nell'ambito della concessione mineraria «Giulia» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), in «Felicia»;

Visto il decreto dirigenziale 21 gennaio 2003, n. 3477, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Roxèll»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Roxèll» che sgorga dal pozzo «Giulia 2», nell'ambito della concessione mineraria «Giulia» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza) in «Felicia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 ottobre 2003

Il direttore generale: OLEARI

03A12349

DECRETO 12 novembre 2003.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2004.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2004;

Accertato che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2004, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1-Alchymars S.p.a. - via delle Industrie n. 6 - Ceriano Laghetto (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
metadone	kg 180	kg 900
metamfetamina	kg 100 (per produrre Selegilina)	—

2-Aventis Bulk S.p.a. - via R. Lepetit n. 142 - Garessio (Cuneo):

	per l'Italia	per l'estero
destropropossifene	kg 0	kg 65.000

3-Cambrex Profamarco S.r.l. - via Curiel n. 34 - Paullo (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
alprazolam	kg 200	kg 3.500
bromazepam	kg 200	kg 6.500
brotizolam	kg 20	kg 100
clonazepam	kg 50	kg 1.200
clorazepato	kg 300	kg 3.000
clordiazepossido	kg 500	kg 7.000
diazepam	kg 500	kg 12.000
estazolam	kg 10	kg 100
flunitrazepam	kg 30	kg 300
flurazepam	kg 500	kg 2.500
lorazepam	kg 500	kg 4.500
lormetazepam	kg 600	kg 800
medazepam	kg 200	kg 3.000
midazolam	kg 100	kg 800
nitrazepam	kg 100	kg 2.000
oxazepam	kg 200	kg 8.000
temazepam	kg 1.200	kg 9.000
triazolam	kg 20	kg 200

4-Dinamite Dipharma S.p.a. - via Bissone n. 5 - Baranzate di Bollate (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
destropropossifene	kg 1.000	kg 24.000
tramadolo	kg 1.000	kg 11.000
L-metamfetamina	kg 1.000 (per produrre Selegilina)	—

5-F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. - viale Milano n. 26 Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

	per l'Italia	per l'estero
bromazepam	kg. 100	kg 3.900
clobazam	kg 50	kg 1.950
clonazepam	kg 50	kg 1.950
clordiazepossido	kg 1.000	kg 9.000
delorazepam	kg 50	kg 250
diazepam	kg 500	kg 14.500
estazolam	kg 20	kg 80
flunitrazepam	kg 50	kg 250
flurazepam	kg 500	kg 5.500
ketazolam	kg 0	kg 1.200
lorazepam	kg 200	kg 2.400
medazepam	kg 200	kg 2.300
metil-lorazepam	kg 400	kg 50
nitrazepam	kg 200	kg 4.800
oxazepam	kg 500	kg 17.500
pentazocina	kg 300	kg 3.700
prazepam	kg 2.200	kg 800
quazepam	kg 0	kg 100
R-3,4-dimetossiamfetamina	kg 0	kg 500
temazepam	kg 2.000	kg 18.000
tetrazepam	kg 50	kg 5.950
tilidina	kg 0	kg 2.000

6-Industriale Chimica S.r.l. - via Grieg n. 13 - Saronno (Varese):

	per l'Italia	per l'estero
pentazocina	kg 100	kg 900
zopiclone	kg 100	kg 4.900

7-Laboratori MAG S.p.a. - via Milano n. 186 - Garbagnate Milanese (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
amfepramone	kg 500	kg 2.000
fendimetrazina	kg 1.000	kg 5.000
fentermina	kg 80	kg 3.000
pemolina	kg 0	kg 500
pentazocina	kg 50	kg 500

8-S.A.L.A.R.S. S.p.a. - via San Francesco n. 5 - Camerlata (Como):

	per l'Italia	per l'estero
codeina	kg 300	kg 200
diidrocodeina	kg 400	kg 4.500
etilmorfina	kg 1	kg 1
morfina	kg 200	kg 500
folcodina	kg 1	kg 1
idrocodone	kg 1	kg 10
ossicodone	kg 10	kg 700
ossimorfone	kg 0,500	kg 0,500
tebacone	kg 0,500	kg 0,500
buprenorfina	kg 1	kg 2
3-monoacetilmorfina	kg 0,200	kg 0,200
diacetilmorfina	kg 0,050	kg 0
acetilcodeina	kg 0,200	kg 0,200
acetildiidrocodeina	kg 0,200	kg 0,200
acetorfina	kg 0,200	kg 0,200
etorfina	kg 0,200	kg 0,200
normorfina	kg 0,200	kg 0,200
norcodeina	kg 0,200	kg 0,200
norossicodone	kg 0,200	kg 0,200

Tali quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il dirigente: MARRA

03A12608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla sig.ra Franca Muzzi per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Siena;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Franca Muzzi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Siena;

Decreta:

La sig.ra Franca Muzzi è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Franca Muzzi

Interessi ed attività.

Sin dalla fine degli anni Settanta mi occupo dei diritti delle donne e delle politiche di genere nel partito, nel sindacato, nel volontariato e nelle Istituzioni.

Nel partito ho ricoperto e ricopro ruoli direttivi a livello comunale e provinciale. Sono stata responsabile delle donne della zona Valdichiana, ho fatto parte del consiglio provinciale delle donne di cui sono stata cocoordinatrice.

Nel sindacato sono stata impegnata nella RSU del comune di Montepulciano e ho fatto parte del Coordinamento donne CGIL della Valdichiana.

Nelle istituzioni sono stata assessore del comune di Trequanda dal 1980 al 1985 e assessore provinciale dell'amministrazione provinciale di Siena, presidente del Centro provinciale pari opportunità e presidente della Commissione pari opportunità delle amministrazioni provinciali della Toscana dal 1990 al 1995.

Negli anni 1990-1995 di particolare interesse è da evidenziare: progettazione ed istituzione del servizio pari opportunità; progettazione ed istituzione del servizio di orientamento al lavoro per le donne; progettazione ed istituzione del Servizio di consulenza e orientamento per l'imprenditoria femminile; progettazione ed istituzione del Servizio di ascolto e consulenza per le donne maltrattate; avviamento del progetto di decentramento del Centro pari opportunità nelle zone della provincia di Siena.

Negli anni 1990-1995 ho partecipato e relazionato a seminari di studio e commissioni e convegni per la redazione degli statuti comunali, sulla legge n. 25/1991 «La legge sulle azioni positive» e sulla legge n. 215 sull'imprenditoria femminile, inoltre ho coordinato progetti di azioni positive nel pubblico impiego e in aziende private.

Esperienze lavorative.

Attualmente sono dipendente del comune di Montepulciano, categoria C2, profilo istruttore amministrativo.

Sono stata e sono impegnata, nell'attività lavorativa, nella gestione del Centro intercomunale pari opportunità fino al 1998 per il comune di Chianciano Terme e dal 2000 ad oggi per il comune di Montepulciano.

Ho partecipato al comitato dell'Ente pari opportunità nel comune di Chianciano Terme per il quale: ho svolto indagini sul cambiamento della struttura organizzativa e sul personale dal 1970 al 1990; ho progettato ed organizzato percorsi di azioni positive per le dipendenti; ho progettato la Banca del Tempo.

Sono stata impegnata, sia in termini di progettazione che lavorativi, al progetto sperimentale per contrastare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento contro le donne, per l'attenuazione degli effetti di tali fenomeni e per la costituzione di una rete tra gli operatori dei vari enti aderenti al progetto stesso. Attualmente sono impegnata nel servizio di accoglienza, ascolto e consulenza per le donne maltrattate per conto del Centro intercomunale pari opportunità dei comuni della Valdichiana Senese.

La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui al presente *curriculum* sono depositati presso gli Enti pubblici citati.

Montepulciano, 12 febbraio 2003

FRANCA MUZZI

03A12563

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie ragioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Alida Castelli per la nomina a consigliera di parità supplente per la regione Lazio;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Alida Castelli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/dei consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della regione Lazio;

Decreta:

La dott.ssa Alida Castelli è nominata consigliera di parità supplente della regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum professionale di Alida Castelli

Canditatura: Consigliere di parità opportunità nella regione Lazio (Supplente).

Titolo di studio: laurea in pedagogia.

Titolo di studio conseguito a Bologna, anno 1975, votazione 110 e lode su 110.

Curriculum *dell'attività professionale.*

Incarichi istituzionali 1980-1989:

membro della Commissione Foschi sui problemi della famiglia, presso il Ministero del lavoro;

membro della Commissione per la realizzazione della parità tra uomo e donna, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

nell'ambito dei lavori della Commissione, cura insieme ad altre, la ricerca e la sperimentazione di un «modello» di azione positiva pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il titolo «Donne e nuove Tecnologie».

Consulenze 1983-1992:

consulente presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati;

consulente presso la Commissione lavoro presso la Camera dei Deputati;

consulente presso la Commissione ambiente presso la Camera dei Deputati.

Attività professionale autonoma:

fonda ed è segretaria generale del CRASFORM (Associazione per lo sviluppo della cultura e della formazione delle donne);

nel 1996 il CRASFORM ha ottenuto il riconoscimento dell'Unione europea dell'Anno europeo della formazione permanente per la rilevanza delle iniziative condotte.

Progetta e dirige i seguenti progetti:

all'interno dei finanziamenti previsti dalla legge n. 125/1991 per la realizzazione di azioni positive il progetto «Donne ... in cantiere», il progetto «Azione Positiva: la valorizzazione delle competenze femminili - impatto di genere, un modello per valutare e «Femminile plurale: un'azione positiva per le donne del comune di Caserta». 2001;

all'interno di DEUCE: quarto programma d'azione della C.E. per le pari opportunità, insieme ai patners (Fiandre, Olanda, Svezia e Grecia) ricerca e raccoglie informazioni e buone pratiche sulla differenza salariale di genere;

un progetto Adapt-VOLA «Avvio di nuove imprenditorialità e tutoraggio per le nuove imprese». Regione Emilia-Romagna 2000;

un progetto SERF-Socioeconomic Research on fusion, commissionato da ENEA 2000;

un progetto pilota nell'ambito del programma Leonardo «ALBA-Mejora de la empleabilidad de mujeres paradas sin titulacion vinculando formacion basica y professional», 1999-2000;

un progetto pilota finanziato dal FSE e dal Ministero del lavoro: «Partecipazione, gestione, lavoro: un progetto per le inquiline»: destinato a 90 donne disoccupate degli immobili di edilizia residenziale pubblica per esperte di gestione, partecipazione e di manutenzione a Roma, L'Aquila, Pavia. 1999-2000;

un progetto P.O.M. Esplorare nei mestieri maschili 1998-1999.

un progetto NOW Multiregionale: «Parità, occupazione, ecologia - Creazione d'impresa nel settore edile con specializzazione nelle eco-tecnologie e bioarchitettura» - 1995/96/97 (24 mesi) - 105 destinatarie.

Il progetto è stato selezionato da EUROPS (struttura di assistenza tecnica della Commissione U.E.) quale migliore in Italia tra i progetti NOW - 1996-1998.

Ricerca: «I capitolati di appalto e le normative per favorire l'occupazione delle donne inquiline degli IACP» all'interno del progetto pilota finanziato dal FSE e Ministero del lavoro «Partecipazione, gestione, lavoro: un programma per le inquiline».

Ricerca: «Nuovi lavori per il nuovo millennio» progetto Adapt-VOLA.

Dossier sull'*iter* e l'applicazione della legge n. 125/1991: «Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro», Commissione pari opportunità - regione Marche.

Ricerca: «sull'applicazione della legge n. 125/1991 (articoli 9 e 2) nelle imprese con più di 100 dipendenti e nelle pubbliche amministrazioni della regione Marche - Regione Marche.

Ricerca: «Un'azione positiva», provincia di Cosenza.

Ricerca: «I numeri delle donne» - analisi sui dati del censimento relativi alla popolazione femminile in Abruzzo - regione Abruzzo.

Seminari per la conoscenza e l'applicazione della legge n. 125/1991 «Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro».

Committenti:

Commissione pari opportunità - dipendenti RAI-TV;

Commissione pari opportunità - regione Marche;

Commissione pari opportunità - comune di Venezia;

Commissione pari opportunità - provincia autonoma di Bolzano.

Inoltre dal 1987 realizza i seguenti corsi:

«Parità e pari opportunità» - 1987:

committente: regione Sardegna;

destinatari: dipendenti della regione Sardegna;

corsi FSE: «Operatrici di parità»:

committente: regione Sardegna, Basilicata, Marche, Calabria, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Veneto;

destinatari: giovani laureate o diplomate disoccupate;

corso «Cultura della differenza e risorse. Interventi formativi per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e maltrattamenti» - 1992 (due corsi di sei mesi l'uno):

committente: comune di Venezia;

destinatari: operatrici sociali, culturali e sanitarie del comune;

progetto NOW: «Operatrice di parità» - 1994 (sei mesi): committente: regione Veneto.

Pubblicazioni.

Titolo: Donne e nuove tecnologie, editore Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Data di pubblicazione: 1985.

Descrizione della pubblicazione: Il testo curato dal gruppo di lavoro cui ho fatto parte con Marisa Bellisario, Patrizia Toia e Livia Pomodoro ha proposto la prima riflessione e sperimentazione di un percorso di «azione positiva» sull'onda delle riflessioni che su questo tema avvenivano nella Comunità europea.

Titolo: Business creation by women, editore European Commission - Employmen & Social affairs.

Data di pubblicazione: 1998.

Descrizione della pubblicazione: Il testo contiene varie parti relative alle esperienze di ogni Paese membro dell'Unione europea relativamente alle esperienze di creazione d'impresa da parte delle donne, le loro criticità, e buone prassi. Io ho contribuito alla stesura della parte relativa all'Italia oltre aver partecipato alla discussione su tutto il piano dell'opera.

Ho pubblicato numerosi articoli su riviste prevalentemente femminili sui temi del lavoro e le donne, le pari opportunità e le azioni positive.

Sono la referente nazionale del GIT (Gruppo di interesse territoriale) pari opportunità del MIUR per la gestione dei fondi strutturali del PON ricerca per le regioni Obiettivo 1.

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge n. 675/1996.

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del testo unico n. 445 del 28 dicembre 2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente *curriculum* risponde a verità.

28 gennaio 2003

03A12564

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla sig.ra Teresa Zaccaria per la nomina a consigliera di parità supplente per la regione Puglia;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Teresa Zaccaria, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della regione Puglia;

Decreta:

La sig.ra Teresa Zaccaria è nominata consigliera di parità supplente della regione Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Teresa Zaccaria

Titolo di studio: diploma e abilitazione magistrale.

Requisiti professionali e scientifici:

abilitazione magistrale;

docente di scuola primaria;

titolo di informatico conseguito presso il centro Politecnologico di Valenzano (Tecnopolis CSATA);

direttore di corsi di formazione professionale conseguito presso l'ISFOL;

formatore di docenti della lingua italiana conseguito presso l'IRRSAE Puglia.

Esperienze professionali.

2002 - PON 2002 Tutor per il laboratorio della Memoria del gioco svolto presso la scuola «Don Milani» di Bari.

2000 - Relatrice sulle pari opportunità «Comenius 3.1» - immagini e identità femminili - IRRSAE Puglia.

1996-2000. Componente dell'equipe del politecnologico Tecnopolis per la gestione di progetti di azione positiva finanziati dal Ministero del lavoro in qualità di esperta.

1999 - Tutor per il progetto «Simulazione di impresa» svolto presso la scuola «Don Milani» finanziato dalla Unione europea - PON.

Comitato scientifico - IRRSAE Puglia.

Presidente Commissione progetto immigrazione Phoenix - Bari - Ministero del lavoro.

1998 - Formatore, in qualità di consulente esterno, di pari opportunità presso l'I.T.C. «Romanazzi».

1994 - Direttrice del progetto «Azione donna» gestito dalla Promosud di Bari finanziato dal Ministero del lavoro attraverso la legge n. 125.

1980-1984 - Direttore di formazione professionale Lega delle cooperative della Puglia.

Cariche pubbliche.

Da settembre 1999 - Nominata come esperta della Commissione consiliare speciale pari opportunità del comune di Bari.

Da agosto 1995 al 1999 - Entra a far parte della Commissione consiliare pari opportunità del comune di Bari in qualità di «esperta».

1994-1995 - Assume la carica di consigliere al comune di Bari attraverso la quale: ottiene l'adeguamento dello statuto del comune alla legge n. 81/1993.

1995 - Ottiene l'istituzione della Commissione consiliare del comune di Bari per le pari opportunità. (Delibera consiglio comunale n. 61 del 13 marzo 1995).

1990-1996 - Componente della Consulta comunale femminile di Bari.

Dal 1996 - Componente della Consulta regionale femminile della Puglia.

1989-1991 - Consigliere di parità nella Commissione regionale per l'impiego della Puglia (decreto del Ministero del lavoro).

1988-1991 - Esperta del Comitato nazionale di parità presso il Ministero del lavoro (decreto del Ministero del lavoro).

Incarichi di partito.

Dal 2000 - Membro della Segreteria provinciale nonché della Direzione regionale dei Democratici di sinistra.

1999-2000 - Membro della Direzione provinciale dei Democratici di sinistra.

1993-1998 - Responsabile del Dipartimento politiche femminili dei Socialisti italiani.

Membro della Direzione nazionale Socialisti italiani.

1981-1992 - Membro del direttivo provinciale PSI.

Membro del Comitato centrale del PSI.

Esperienze di impegno politico e sociale.

Nel 2000 viene eletta rappresentante sindacale unitaria del Circolo didattico in cui presta servizio.

Ha realizzato la prima Azione positiva a seguito dell'approvazione dell'art. 23 finalizzato alla crescita dell'imprenditorialità femminile come consigliere di parità regionale nell'anno 1989-1990.

Nel maggio del 1988, ha partecipato alla stesura della proposta di legge sulle «pari opportunità in materia di lavoro», che presentata

alla giunta regionale Pugliese viene da quest'ultima approvata nell'aprile 1990 come legge regionale, n. 16, istituendo la Commissione delle pari opportunità presso l'Ente regione.

Ha partecipato alla stesura del «Progetto donna» approvato dal Consiglio regionale pugliese.

Insieme al Coordinamento donne della città di Bari, in attuazione della legge n. 194, ha sollecitato ed ottenuto interventi a tutela della salute della donna attraverso appositi «day hospital» presso il locale Policlinico.

Nell'anno 1983 è stata promotrice della costituzione della Consulta comunale femminile di Bari.

Ha partecipato e contribuito alla stesura della legge n. 30, quella relativa all'istituzione dei Consultori.

Ha partecipato e contribuito, in prima linea, alla difesa della legge n. 194 in particolare, nei luoghi dove, per l'alto tasso di obiettori di coscienza, la stessa non veniva applicata.

Nel 1978 contribuisce alla nascita del Coordinamento Donne Democratiche. Movimento che fino al 1985 ha svolto una funzione di difesa dei diritti delle donne.

Aggiornato al 10 febbraio 2003.

Allegati: alcune fotocopie di articoli, interventi, partecipazioni a convegni, lettere e telegrammi di incarichi e di inviti, attestazioni, presentazione ordini del giorno, proposte e opuscoli di progetti per i quali ha contribuito alla loro realizzazione.

03A12565

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri dì parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Giulia Pelliccia per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Teramo;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Giulia Pelliccia, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003 ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Teramo;

Decreta:

La dott.ssa Giulia Pelliccia è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum professionale di Giulia Pelliccia

Studi.

Diploma di laurea in scienze politiche conseguito il 26 marzo 1993 presso la L.U.I.S.S. Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma, materia e titolo della tesi: tecnica del negoziato internazionale (prof. A. Corneli) «Le sanzioni economiche contro l'Iraq - Il diritto d'assistenza umanitaria e il diritto d'ingerenza» votazione ottenuta 110/110;

Diploma di maturità linguistica conseguito presso il liceo linguistico «G. D'Annunzio» di Pescara, con votazione 60/60.

Formazione post-universitaria.

Corso di formazione in project management realizzato dalle organizzazioni non governative C.O.S.V. (Comitato di coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario) e INTERSOS (Associazione umanitaria per l'emergenza) per la gestione dei progetti finanziati dal Ministero affari esteri e dalla Commissione europea.

30º corso di specializzazione in commercio estero «F. De Franceschi», subspecializzazione: export promotion manager, ICE (Istituto italiano per il commercio estero) - Roma. Corso accreditato da IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Esperienze professionali.

Da gennaio 2000 - responsabile ufficio programmi comunitari (Centro europeo di Impresa e Innovazione Eurobic Abruzzo e Molise scrl, Chieti).

Competenze: elaborazione, gestione e monitoraggio in itinere di progetti cofinanziati nel quadro dei Fondi strutturali e delle sovvenzioni dirette della Commissione europea, formazione e gestione di consorzi internazionali, sviluppo di servizi di assistenza rivolti agli enti pubblici e alle piccole e medie imprese (anche in ambiente Internet), responsabile rapporti con la Commissione europea e la rete Internazionale dei BIC con sede a Bruxelles, formazione in aula nell'ambito di progetti gestiti da Eurobic.

Progetti elaborati:

Progetto per conto della provincia di Pescara a valere sulla linea di bilancio B2-1630 azioni a carattere innovativo finanziate nel quadro dell'art. 6 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo «Strategie locali per l'occupazione e innovazione».

Progetto nell'ambito del PON di Assistenza tecnica e azioni di sistema Ob.1 2000-2006 Misura II.1 Azione D «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del Mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero».

Progetto nel quadro del programma regionale euro-mediterraneo per la gestione dell'acqua (Euro-Mediterranean Regional Programme For Local Water Management), linea di bilancio B74100 (punteggio ottenuto 59,67/100).

Progetto nell'ambito delle linee programmatiche direttiva F.S.E. 2002-2006 regione Molise.

Progetto nell'ambito del RIS (Regional Innovation Strategies) Abruzzo Fase 2, settore di intervento: relazioni commerciali e/o joint venture con operatori economici appartenenti ai Paesi NAS e dell'Est Europa.

Progetti di formazione nell'ambito del programma operativo regionale Abruzzo 2000-2006 a valere sul Fondo sociale europeo, annualità 2001-2002, Asse D 2.2, D 2.3 e C 3.3.

Progetti di formazione Equal per conto del comune di Catanzaro.

Partecipazione a gare d'appalto nazionali e di servizi delle istituzioni comunitarie.

Progetti nell'ambito del programma della Commissione europea Leonardo da Vinci per la formazione continua.

Progetti nell'ambito del V programma quadro di R&S tecnologico della Commissione europea.

Business Plan per la richiesta di finanziamenti a valere sulla leggi regionali Abruzzo n. 143/1995 e n. 55/1998.

Progetti gestiti:

Cinque progetti di formazione per dipendenti di pubbliche amministrazioni nell'ambito del programma operativo regionale Abruzzo 2000-2006 a valere sul Fondo sociale europeo, annualità 2001, Asse D 2.3 (avvio attività febbraio 2003).

ENTRAIN.NET progetto nell'ambito del programma Leonardo da Vinci per la formazione continua (in corso), EBN-BICs, misura di accompagnamento nell'ambito del VPQ di ricerca e sviluppo tecnologico della Commissione europea (concluso settembre 2002).

BUSINESS.CONNECT progetto nell'ambito del programma Regio Partenariat per lo sviluppo delle attività di BtoB delle aziende europee (concluso ottobre 2002).

PMI - programma di iniziativa comunitaria sottoprogramma 3.1.2 - Misura Abruzzo - Azione A «Realizzazione di Piani Strategici» Sotto-azione denominata «Reti, Consorzi e Associazioni» (concluso dicembre 2000).

Attività di formazione:

10 ore di docenza nell'ambito del corso IFTS «Tecnico degli scambi internazionali nell'era digitale».

58 ore di docenza frontale e 65 ore di docenza on-line nell'ambito del Progetto F.A.R.E. - C.I.R. Vastese Del. G.R. n. 2176/98-Ord.Dir. n. 11 del 5 ottobre 2000.

Aprile 1999 - dicembre 1999 - Project Manager presso società nazionali di servizi alle imprese e alle pubbliche amministrazioni (CSDCI Centro per lo sviluppo e la diffusione della cultura d'impresa e Galgano & Associati Roma);

Competenze: Project writing, project management, attività di monitoraggio e valutazione, formazione e gestione di consorzi internazionali.

Progetti elaborati:

Monitoraggio e valutazione del progetto Telenetwork per donne imprenditrici nel quadro del Programma Operativo Multiregionale Anno 1999 (Csdci, Luiss Management, Nexus).

Allegati tecnici per la partecipazione a gare d'appalto di servizi delle istituzioni comunitarie progetto nell'ambito del V programma quadro di R&S tecnologico della Commissione europea progetto nell'ambito dell'iniziativa comunitaria ADAPT (regione Emilia-Romagna) progetto nell'ambito del programma URB-AL (provincia di Lodi).

Progetti nell'ambito del programma PASS - pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del sud, elaborazione di due progetti di formazione per funzionari e dirigenti di pubbliche amministrazioni Ministero delle comunicazioni e regione Molise).

Progetto nell'ambito del programma TEN-TELECOM, servizi alle imprese sugli appalti elettronici.

Novembre 1999 - luglio 2000 - incarico di consulente formatore/docente presso Istituti di formazione e aziende (Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, Eco Didacom srl, Roma).

Competenze: docenze in aula (trenta ore), elaborazione storyboard di CD-Rom di autoformazione (su: Fondi strutturali, finanziamenti per le imprese, programmi comunitari per gli enti locali, dall'idea d'impresa al Business Plan).

Aprile 1998 - marzo 1999 - Project Manager presso Organizzazioni non governative nazionali (C.O.S.V. Milano - F.O.C.S.I.V. Federazione di organismi cristiani per il servizio volontario, Roma).

Competenze: assistente ai progetti di cooperazione allo sviluppo, gestione e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nei Paesi terzi.

Progetti elaborati e gestiti:

Progetti di recupero e riqualificazione di aree urbane degradate da attuare in Paesi in via di sviluppo.

Progetto per l'installazione in Botswana di infrastrutture strumentali alla prestazione di servizi tecnologicamente avanzati all'agricoltura.

Progetto da attuarsi in Botswana, di riforestazione e gestione razionale delle risorse naturali.

Missione in Botswana per monitorare lo stato di attuazione del progetto e per tracciare le linee guida delle future attività di collaborazione del C.O.S.V. con il partner locale R.I.P.C.O. Botswana (Rural Industries Promotion's Company).

Ottobre 1997 - febbraio 1998 - Commissione europea, Ufficio umanitario (European Community Humanitarian Office, ECHO) Rue Belliard 232 B-1049 Bruxelles.

Assistente del consigliere incaricato delle relazioni con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative partners di ECHO.

Competenze: collaborazione alla fase di revisione dell'Accordo quadro di partenariato (Framework Partnership Agreement) tra le organizzazioni internazionali e non governative partner e ECHO, verifica della rispondenza delle bozze di accordo sia alle esigenze manifestate dai partner (di maggiore flessibilità organizzativa della fase di esecuzione dei programmi di aiuto umanitario e di più chiara individuazione dei ruoli degli organismi coinvolti in tale esecuzione) sia ai principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza nella fornitura e nella gestione degli aiuti umanitari sanciti nel Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio.

Gestione delle relazioni con i partner, organizzazione di meeting, conferenze stampa, incontri di lavoro e di studio, preparazione e lancio della campagna internazionale di sensibilizzazione sullo stato dei diritti umani in Afganistan («Otto marzo 1998: un fiore per le donne di Kabul»).

Attività di relazione presentazione e reporting (2001/2002).

Relatrice al Seminario a pagamento «La programmazione dei fondi strutturali 2000-2006: le opportunità a favore degli enti locali» presso Eurobic Abruzzo e Molise, Chieti, 3 ottobre 2002.

Reporting e presentazione durante il Seminario How to Foster SMEs participation to RTD programmes organizzato dal EBN The European BICs Network con il supporto della Direzione generale ricerca della Commissione europea. Mons, Belgio, 2 e 3 aprile 2001.

Relatrice al Seminario (Chi non cambia si estingue) organizzato da Carsa spa. Francavilla (CH), 6 aprile 2001.

Relatrice al Seminario (Finanziamenti comunitari per gli enti locali) organizzato da Eurobic Abruzzo e Molise, Chieti 19 aprile 2001.

Da ottobre 2002 inserita nella Banca dati esperti dei programmi Twinning del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aprile 2002: seconda classificata nella graduatoria per la selezione di quattro esperti componenti il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della regione Molise relativamente al profilo «B: Esperto nel settore amministrativo, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e procedurali».

Aprile 2002: superata la selezione per titoli ed esami per una posizione di funzionario di grado B presso L'IPI - Istituto di promozione industriale con relativa proposta di contratto.

Da ottobre 2001 inserita nell'elenco di esperti/professionisti costituito presso l'Ente Abruzzo Lavoro per l'attuazione degli interventi finalizzati al Piano di attività 2000 - P.O.R. 2000-2006 Misure A. 1.1 - C. 1.2.

Lingue.

Italiano: lingua madre.

Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta, cinque anni di studio al liceo, quattro anni di studio all'università, soggiorni studio/lavoro in Gran Bretagna e Malta, TOEFL score 600.

Francese: ottima conoscenza parlata e scritta, cinque anni di studio al liceo, quattro anni di studio all'università, soggiorni studio/lavoro in Francia e Belgio, Certificato di conoscenza del francese rilasciato dall'Ufficio culturale dell'Ambasciata francese - giudizio: excellent.

Tedesco: conoscenza di base, tre anni di studio al liceo.

Conoscenze informatiche.

Linguaggi: html.

Sistemi operativi: MS-DOS / MSWindows 95/98.

Pacchetti applicativi: MSOffice 97/98 (MS Word, MSExcel, MSAccess), PaintShopPro, Route 400, Eudora, FileMakerPro, Netscape.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

Silvi, 19 gennaio 2003

GIULIA PELLICCIA

03A12581

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nonima;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Ornella Petillo per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Avellino;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Ornella Petillo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003 ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legisfativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Avellino;

Decreta:

La dott.ssa Ornella Petillo è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum di Ornella Petillo

Istruzione e formazione:

diploma di maturità scientifica;

diploma di maturità magistrale;

laurea in scienze politiche conseguita presso l'Università di Salerno con votazione 100/110 - Indirizzo storico politico;

tesi di laurea in sviluppo sostenibile e politiche ambientali dell'Unione europea, con particolare riferimento ai cinque programmi di azione ambientale;

attività di formazione ed aggiornamento continuo presso l'E.N.O.F. - Ente Orientamento e Formazione - accreditato presso la regione Campania per l'espletamento di incarichi di progettazione e coordinamento in attività di formazione;

attività di aggiornamento continuo sulle tematiche inerenti le pari opportunità sul lavoro presso confederazione U.G.L. - Coordinamento donne.

Conoscenze informatiche:

buone conoscenze informatiche delle principali applicazioni windows, dei programmi di navigazione internet e della gestione della posta elettronica (outlook express).

Lingua straniera:

buona conoscenza della lingua inglese.

Conoscenze tematiche:

orientamento al lavoro;

fondi strutturali;

pari opportunità;

legislazione servizi sociali.

Esperienze di lavoro dipendente:

1980-1981 Scuola media di Mirabella Eclano (Avellino) - docenze L.a.c. attività socio culturali;

1981-1982 Scuola media di Mercogliano (Avellino) - docenze L.a.c. attività socio culturali;

1984-1986 Consorzio AS.CO.SA. - Associazione consortile costituita dalle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione post-terremoto legge n. 219/1981 in località S. Antimo (Napoli). Collaborazione nella costituzione dell'ufficio di coordinamento del consorzio;

1986-1992 Commissariato straordinario di Governo per la ricostruzione - provincia di Napoli - legge n. 219/1981. In servizio presso la segreteria particolare del commissario delegato responsabile;

1992-ad oggi dipendente della giunta regionale della Campania categoria C:

1992-1994 Area agricoltura - Settore alimentazione di Avellino;

1994-1995 Distaccata presso l'ufficio artigianato della Camera di commercio di Avellino;

1995-1998 Area agricoltura - Settore alimentazione di Avellino - Servizio quote latte;

1998-ad oggi Centro servizi sociali di Avellino con rapporto di lavoro part-time con autorizzazione all'espletamento di lavoro esterno nell'ambito della formazione, progettazione formativa e consulenza assistenza progettuale e potenziamento agli enti locali. (Autorizzazione rapporto di lavoro part-time al 50% 1999-2001. Prot. n. 26508 dell'8 giugno 1999 - 1999-2003 Prot. n. 001168 del 19 giugno 2001. Settore stato giuridico ed inquadramento giunta regionale della Campania).

Esperienze di lavoro autonomo:

1999 - Proteo S.r.l. (Avellino) Società di servizi e consulenza alle imprese ed enti terzi - Sede di Avellino - Collaborazione alla stesura di progetti di pari opportunità presentati con la legge n. 125/1991 bando 1999 - Ente committente - C.I.S.A.L. Avellino e Benevento collaborazione alla progettazione e al coordinamento di:

progetti di riqualificazione aziendale legge n. 236/1993;

progetti azioni positive legge n. 125/1991.

1999-2000 - Proteo S.r.l. (Avellino) - Tutoraggio e collaborazione al coordinamento del corso di riqualificazione pluriaziendale legge n. 236/1993 - circolare Ministero del lavoro n. 139/1998: «Aggiornamento sulla gestione della produzione e della logistica».

1999-2000 - Proteo S.r.l. (Avellino) - Tutoraggio e collaborazione al coordinamento del corso di riqualificazione pluriaziendale legge n. 236/1993 - circolare Ministero del lavoro n. 139/1998: «Gestione amministrativa di impresa e contabilità euro».

2000-2001 - Fipe Servizi S.r.l. (Roma) - Tutoraggio progetto pilota sperimentale nazionale per apprendisti ristoratori: «Verso il 2000» - POM 940026/I/3 (convenzione del 26 maggio 1999) corso di Avellino.

2000-2001 - CONSVIP (Napoli) - Corso di formazione in Avellino «Creation - creazione d'impresa nei settori del turismo e dei servizi alle imprese. P.O.P. Campania 1994-1999. Docenza modulo «Consulenza alla stesura del business plan»;

2001-2002 - U.G.L. Unione Generale del Lavoro (Avellino) - Progettazione e coordinamento di due progetti di azioni positive legge n. 125/1991 ammessi a finanziamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto ministeriale 1º giugno 2001 dal titolo:

«Promozione della presenza femminile nelle nuove iniziative di sviluppo locale derivanti dalla programmazione negoziata» (progetto 2515/APr/01);

«le organizzazioni amiche delle donne: valorizzazione della presenza femminile nelle organizzazioni che parteciperanno alle nuove iniziative di sviluppo locale in Irpinia previste dal P.O.R. Campania» (progetto 2516/APr/01);

2001-2002 - A.T.S. - I.P.S.I.A. Giorgi Avellino - Università di Salerno - Facoltà di chimica - Eco - Resolution S.r.l. - E.N.O.F - Ente nazionale orientamento e formazione - componente comitato tecnico di progettazione e coordinatrice del progetto I.F.T.S.: tecnico esperto nei sistemi di trattamento e riciclaggio rifiuti. P.O.R. Campania 2000-2006 - attività in fase di espletamento;

2002 - I.P.S.I.A. Giorgi Avellino - Autorità di gestione programma operativo nazionale. Scuola n. 1999 IT 051P0013 misura 7 azione 7.3 - progetto «Donne in impresa» - Docenza modulo di orientamento.

Attività consulenziali.

Erretre s.a.s. (Avellino) - Società di servizi integrati alle imprese. Socia e responsabile rapporti con le imprese. Mansioni specifiche:

assistenza progettuale e potenziamento agli enti locali, con particolare riguardo alla provincia di Avellino;

marketing, ricerche di mercato;

individuazione di tutte le leggi di finanziamento europee, nazionali e locali;

stesura di progetti di finanziamento relativamente a leggi europee, nazionali e regionali;

gestione della rendicontazione di progetti FSE, FESR;

attività promozionali e di informazione alle imprese.

Ditta Miele Giuseppe e Figli S.p.a. (Atripalda). Azienda commerciale nel campo dei prodotti edili ed idrico - sanitari - Consulenza, progettazione ed assistenza al coordinamento di corsi di riqualificazione aziendale (legge n. 236/1993 (bando 1999)).

Iapiter S.r.l. (Avellino) - Industria di prefabbricazione industriale. Consulenza, progettazione ed assistenza alla realizzazione di un progetto di ricerca nel campo della prefabbricazione industriale approvato con finanziamenti P.O.P. 1999.

Kosmos Archeo Service p. soc. coop. a r.l. (Napoli) - Cooperativa di archeologhe. Consulenza, progettazione ed assistenza alla realizzazione di progetti di ricerca nel campo della catalogazione dei beni culturali legge regionali n. 41/1994.

Cooperativa a.r.l. «Insieme per gli handicappati» (Avellino) - Centro di fisioterapia e logopedia con personale medico e paramedico. Consulenza ed assistenza per la riqualificazione del personale dipendente.

Gestione ed assistenza S.r.l. (Avellino) - Centro operante nel campo dell'assistenza geriatria, gestisce una casa per anziani a Parolise (Avellino) - Consulenza ed assistenza per la riqualificazione del personale socio-sanitario.

ENOF - Ente nazionale orientamento e formazione - Ente di formazione accreditato, operante su tutto il territorio nazionale - Progettazione di:

corsi di formazione professionale - Regione Campania - annualità 2000-2001;

corsi I.F.T.S. - Regione Campania - annualità 2000-2001;

obbligo formativo - Regione Campania - annualità 2000-2001;

azioni positive legge n. 125/1991 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Programma obiettivo 1999-2000 - Programma obiettivo 2000-2001 - Programma obiettivo 2001-2002.

Attività socio culturali:

Presidente e socia fondatrice della «Associazione F.L.A.I. Meravigliosamente insieme» - Associazione socio-culturale fondata nel 1993. La finalità del centro è l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione a favore di realtà, della provincia irpina, che operano nel campo del volontariato.

Socia fondatrice del «Centro studi e ricerche delle problematiche urbane» - Associazione culturale con sede al «Palazzo della cultura» di Avellino, 1997-2000. La finalità del centro sono state quelle di sviluppare ricerche e studi di carattere pluridisciplinare sulle problematiche legate allo sviluppo urbano e allo sviluppo sostenibile.

Dal 1999 responsabile coordinamento donne U.G.L. unione territoriale di Avellino.

Ai sensi della legge n. 675/1996, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della citata legge sulla privacy.

Avellino, 13 febbraio 2003

Dott.ssa ORNELLA PETILLO

03A12582

DECRETO 3 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. agricola Propavitro a r.l.», in Seminara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che disciplina il decentramento delle procedure di scioglimento;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Preso atto che la società non ha depositato nessun bilancio e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono rapporti di natura economica pendenti;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Soc. coop. agricola Propavitro a r.l.», con sede in Seminara, costituita per rogito notaio dott.ssa Marcella Clara Reni in data 26 ottobre 1999, repertorio n. 26337, registro delle imprese n. 143528 C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12352

DECRETO 3 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Zera informatica a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che disciplina il decentramento delle procedure di scioglimento;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Preso atto che la società non ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2000-2001 e 2002 e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Zera informatica a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Consolato Romano Sergi in data 8 luglio 1992, repertorio n. 10961 - registro società n. 213/92, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12353

DECRETO 3 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Spirito Santo a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che disciplina il decentramento delle procedure di scioglimento;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio chiuso al 30 giugno 2000 e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze patrimoniali da definire;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Spirito Santo a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Gregorio Gangemi in data 23 settembre 1988, repertorio n. 67025 - registro società n. 268/88 del tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12354

DECRETO 3 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Le quattro stagioni a r.l.», in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che disciplina il decentramento delle procedure di scioglimento;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Visto che la società non ha depositato nessun bilancio e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Le quattro stagioni a r.l.», con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio dott.ssa Rita Tripodi in data 24 novembre 1999, repertorio n. 60960, registro delle imprese n. 144678 C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12355

DECRETO 3 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Oleificio G. Garibaldi a r.l.», in Montebello Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che disciplina il decentramento delle procedure di scioglimento;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio chiuso al 30 giugno 1981 e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Oleificio G. Garibaldi a r.l.», con sede in Montebello Jonico, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Carapelle in data 21 marzo 1956, repertorio n. 981 - registro società n. 11, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12356

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1665/2003 del 22 settembre 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mela Val di Non», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di con-

trollo per la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12427

DECRETO 3 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento CE n. 1263/96 della commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio;

Vista l'istanza presentata dal consorzio Salumi Tipici Piacentini, con sede Piacenza, c/o la C.C.I.A.A. di Piacenza, piazza Cavalli n. 25, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64568 del 23 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario componente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 18 marzo 2002, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle

politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio Salumi Tipici Piacentini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica ad esso apportata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Vista la suddetta rettifica consistente nella modifica della prescrizione «I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, ...» riportata all'art. 2, quarto comma, con la prescrizione «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10% ...»;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal consorzio Salumi Tipici Piacentini, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della commissione del 1º luglio 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica riportata nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12422

DECRETO 4 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo Coprovit, con sede in Viterbo, via Matteotti n. 73, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66291 del 25 novembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della pro-

vincia di Viterbo Coprovit, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo Coprovit, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66291 del 25 novembre 2002, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TUSCIA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tuscia» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P. «Tuscia» comprende il territorio della provincia di Viterbo idoneo a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Nel suo insieme la zona della D.O.P. «Tuscia» comprende i territori dei seguenti comuni:

Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (parte), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (parte), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

La parte del comune di Tuscania e Montalto di Castro è delimitata da una linea immaginaria che parte dal punto di incrocio tra i comuni di Arlena di Castro, Piansano e Tuscania e prosegue in direzione Sud Sud-Ovest lungo il confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena di Castro fino al fosso Arroncino di Pian di Vico e continua lungo il percorso del predetto fosso fino al torrente Arrone; prosegue poi lungo lo stesso torrente fino al Guado dell'Olmo; continua in direzione Nord Nord-Ovest dal Guado dell'Olmo percorrendo la strada provinciale dogana che collega Tuscania a Montalto di Castro fino al bivio con la strada statale n. 312 Castrense; prosegue verso Nord-Ovest ripartendo dal suddetto bivio e percorrendo la strada statale castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli archi di Pontecchio; percorre detto fosso fino al fiume Fiore e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di Canino, di Ischia di Castro e Manciano; prosegue in direzione Ovest fino al Mar Tirreno lungo il confine che separa la regione Lazio dalla regione Toscana.

Art. 3.

Varietà di olivo

L'olio a D.O.P. «Tuscia» deve essere prodotto dalle olive delle varietà Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. È ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 10 %, di altre varietà.

Art. 4.

Caratteristiche naturali dell'ambiente di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione degli oli a D.O.P. «Tuscia» di cui all'art. 1, così come i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelle atte a conferire tradizionali caratteristiche qualitative.

Dal punto di vista geomorfologico, la zona si presenta con altimetrie diverse. L'origine vulcanica dei terreni genera una predominanza sull'intera zona delle piroclastiti rendendo così il suolo che ne deriva di elevata fertilità. Nel complesso i terreni sono dotati di buona fertilità ed in particolare alcune caratteristiche del suolo quale la composizione granulometrica, la capacità di ritenzione idrica, le riserve minerali e la reazione, insieme ai fattori pedogenetici (clima, esposizione, altitudine, ecc...) confermano la vocazione coltura dell'olivo.

Il clima temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile-autunnale fatta eccezione per l'area dei Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosità.

Nella zona, l'olivo rappresenta una delle colture più diffuse, con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro, intensivi con oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.

Negli oliveti specializzati ed intensivi le forme di allevamento possono essere il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono rovescio e qualunque altra forma adattabile all'olivo. Per gli oliveti promiscui, le forme di allevamento più diffuse sono il vaso policonico ed il vaso libero.

Le pratiche di potatura sono eseguite generalmente con cadenza annuale, mentre ad intervalli più lunghi si esegue la potatura di rinnovo.

La concimazione dei terreni è di tipo minerale ed organica; sono raccomandati apporti annui di fertilizzanti che non superino le asportazioni al netto delle perdite e garantiscano il mantenimento della fertilità del terreno e la stabilità dell'ecosistema ad esso collegato.

La difesa fitosanitaria è eseguita nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema, evitando gli interventi inutili e dannosi all'entomofauna utile ed attenendosi quindi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.

Ulteriori pratiche agronomiche dovranno essere condotte in maniera razionale e tale da salvaguardare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Raccolta e post-raccolta

Le olive devono essere prelevate direttamente dall'albero mediante la raccolta manuale o meccanica o quant'altro non danneggi il prodotto.

Il grado di maturazione delle olive alla raccolta non dovrà eccedere lo stadio fenologico di invaiatura superficiale dell'epicarpo e comunque dovrà protrarsi non oltre il 20 dicembre per le *cultivars* precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino, ecc. ...) e non oltre il 15 gennaio per le *cultivars* tardive (Caninese, Moraiolo, ecc. ...). È tassativamente vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione.

La produzione massima di olive per ettaro non può superare i kg 9.000 (novemila) negli oliveti specializzati ed intensivi mentre negli oliveti consociati e promiscui la produzione massima di olive per pianta non può superare i kg 90 (novanta).

Il trasporto delle olive al frantoio dovrà essere effettuato in recipienti idonei subito dopo la raccolta e comunque entro un giorno dalla stessa.

Le partite di olive pervenute al frantoio devono rispondere ai requisiti di maturazione, freschezza ed integrità, pena il rigetto delle stesse. Le olive dovranno essere lavorate entro e non oltre un giorno dal conferimento al frantoio.

Art. 7.

Modalità di oleificazione

Le pratiche di oleificazione sono:

1) lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione;

2) molitura con frangitori idonei;

3) gramolatura a temperatura controllata non superiore a 32 ºC e per tempi inferiori ai 60 minuti;

4) estrazione fisica con impianti del tipo a pressione, a centrifugazione continua (con o senza aggiunta di acqua), a percolamento più pressione, a percolamento più centrifugazione:

nel caso di estrazione per pressione, i fiscoli devono essere puliti ad ogni riavvio del ciclo, le pressioni esercitate non devono essere superiori a 400 kg/cmq con unica estrazione e tempo massimo di due ore;

nel caso di estrazione per centrifugazione con aggiunta di acqua, questa dovrà essere potabile ed avere una temperatura tale da non aumentare la temperatura della pasta di olive all'entrata della centrifuga;

5) centrifugazione del mosto oleoso: l'olio ed il mosto oleoso estratto dovranno essere immediatamente allontanati dai residui di acqua di vegetazione mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione la temperatura dell'olio non dovrà superare i 28 ºC;

6) purificazione dell'olio per filtrazione o altro mezzo di tipo fisico;

7) è vietato effettuare la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, metodo di trasformazione noto come «ripasso».

Le operazioni di oleificazione dovranno essere effettuate in oleifici situati entro i limiti della zona indicata dall'art. 2 e non dovranno protrarsi oltre il 16 gennaio.

La conservazione dell'olio dovrà avvenire in recipienti di acciaio inox perfettamente puliti e senza tracce di detergenti.

La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a D.O.P. «Tuscia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

odore: fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 gr di olio;

numero di perossidi: ≤a 12 meq 0 /kg_2 di olio;

valutazione organolettica conforme all'attuale normativa U.E.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla D.O.P. «Tuscia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore menzione del presente disciplinare ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad aree geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. «Tuscia».

Sono inoltre consentite una contro-etichetta e/o cartellino in cui siano riportate notizie circa la zona di produzione, le modalità di coltivazione, il tipo di lavorazione, la varietà ed il significato biologico e merceologico dell'olio.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Tuscia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è stato opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa in terracotta proveniente dagli scavi dell'abitato di Acquarossa (Viterbo) il cui originale è presso il Museo di Civitacastellana (Viterbo). La Antefissa è un colore ocre scuro (colore pantone n. 1685 C) sostenuta dalla scritta Tuscia in colore rosso scuro (colore pantone n. 187 C) in campo rettangolare verticale giallo (retino 70% colore pantone 130 C) e fascia di base in colore nero (process Black C) con scritta su due righe olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta.

03A12423

DECRETO 4 novembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1257/2003 del 15 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politi-

che agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12426

DECRETO 4 novembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl» autorizzato con decreto 8 gennaio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 dell'8 marzo 2003, con il quale autorizza il «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl», ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segre sn, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 6 ottobre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 gennaio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalla seguenti:

ceneri;

cloruri.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12429

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2003.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Di Maso Deborah, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 3 marzo 2003 (prot. n. 4081) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 29 agosto 2003 (prot. n. 7420) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Agrégée de l'Enseignement Secondaire Inférieur», conseguito in data 23 giugno 1995 presso l'Institut Provincial d'Enseignement Superieur Pedagogique di Mons (B), dalla cittadina comunitaria:

cognome: Di Maso;
nome: Deborah;
nata a: Mons - Belgio;
il 5 ottobre 1973;
cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa: titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di 1° grado nella classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 ottobre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A12590

DECRETO 27 ottobre 2003.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire la sede in Cagliari del corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» con sede in Roma è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002, con il quale il suindicato Istituto è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia presso le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Cagliari da piazza Jenne n. 24 a via Tigellio n. 28 e all'aumento degli allievi da quindici a venti unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003, relativamente al trasferimento di sede;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 febbraio 2003 relativamente al trasferimento di sede;

Vista la rinuncia all'aumento degli allievi avanzata dall'istituto interessato in data 15 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», abilitato con decreto in data 4 marzo 2002, ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Cagliari da p.zza Jenne n. 24 a via Tigellio n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A12583

DECRETO 27 ottobre 2003.

Abilitazione all'istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena» ad istituire e ad attivare nella sede di Siena, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Siena, via della Galluzza 17, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 settembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003 trasmessa con nota n. 821 in pari data;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Siena, via della Galluzza 17, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A12584

DECRETO 27 ottobre 2003.

Autorizzazione all'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia, in Genova, e ad aumentare il numero massimo degli allievi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» con sede in Genova è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del decreto ministeriale n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede da via Cipro n. 4/4, sc. A, a corso Torino n. 17/10, sc. A, e all'aumento del numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno da sedici a venti unità e per l'intero ciclo a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 settembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 7 ottobre 2003 trasmessa con nota n. 821 in pari data;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» - abilitato con decreto in data 20 marzo 1998, ad istituire e ad attivare nella sede di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia è autorizzato a trasferire la sede da via Cipro n. 4/4, sc. A, a corso Torino n. 17/10, sc. A, e ad aumentare il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno da sedici a venti unità e per l'intero ciclo a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A12585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 7 novembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 dell'8 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 200l), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003) e decreto rettorale n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003), ed in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio 2003, che ha approvato la modifica dei commi 3 - 8 dell'art. 7 e degli articoli 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26, 29 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 9 settembre 2003, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto di Ateneo di cui alla precedente premessa;

Vista la nota prot. n. 27721 del 20 ottobre 2003, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le modifiche suddette;

Vista la nota prot. n. 3952 del 3 novembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;

Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione della citata modifica nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia è modificato all'art. 7, comma 3 e seguenti, e agli articoli 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26 e 29, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:

«Art. 7 *(Composizione del senato accademico).* — 3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il pro-rettore e il direttore amministrativo.

4. Per l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 6 e per l'espressione del parere sul bilancio di previsione, il senato accademico sente i direttori di dipartimento e i presidenti e i direttori dei centri interdipartimentali di ricerca e dei centri di erogazione di servizi.

5. Il senato accademico è presieduto dal rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

6. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno ogni tre mesi.

7. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici.».

«Art. 10 *(Pro-rettori).* — 1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un pro-rettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il pro-rettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore: partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico; egli può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facoltà di appartenenza.

3. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'Università, pro-rettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti di competenza. I pro-rettori hanno delega alla firma degli atti e rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i pro-rettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. La carica di pro-rettore vicario è incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di ricerca e di erogazione di servizi, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di collegio didattico e loro sostituti.».

«Art. 13 *(Nucleo di valutazione)*. — 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo redige una relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo entro il 30 giugno di ogni anno e una relazione circa le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche entro il 30 aprile di ogni anno, entrambe da presentare al senato accademico. Il nucleo deve inoltre adempiere alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Il nucleo è nominato dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione che individua anche il presidente. È composto da cinque a nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il nucleo risponde al rettore e dura in carica per tre anni. Il numero dei componenti e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

4. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 *(Funzioni del consiglio dei direttori di dipartimento)*. — 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato.

2. In particolare esprime parere obbligatorio:

a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;

b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio di previsione dell'Ateneo;

c) sui progetti di formazione post-laurea e post-dottorato;

d) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

e) sui criteri di valutazione dell'attività scientifica;

f) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea e post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati.

3. Il consiglio può dotarsi di proprio regolamento interno.

Art. 15 *(Composizione del consiglio dei direttori di dipartimento)*. — 1. Il consiglio è composto dai direttori dei dipartimenti. Elegge il presidente che dura in carica un triennio accademico ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. Il presidente è eletto dai componenti del consiglio dei direttori di dipartimento con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il presidente può designare fra i membri del consiglio il vice presidente.

3. Il consiglio dei direttori di dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano cinque dei suoi componenti ovvero il rettore.».

«Art. 19 *(Composizione del consiglio degli studenti)*. — 1. Il consiglio degli studenti è composto da non più di trenta membri, eletti tra gli iscritti all'Università secondo le modalità contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni tre anni i suoi componenti.

3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un biennio accademico.

4. Il funzionamento e le modalità di elezione sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 20 *(Difensore degli studenti)*. — 1. È istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo.

2. Il difensore è nominato dal rettore, su designazione del consiglio degli studenti sentito il senato accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti.

3. Il difensore degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza.

Gli studenti che si rivolgono al difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

«Art. 24 *(Funzioni dirigenziali)*. — 1. Ai dirigenti competono l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture che dirigono. Sono responsabili dell'attività svolta da tali strutture, della loro efficienza ed efficacia, della realizzazione dei programmi per il conseguimento degli obiettivi, del budget e delle risorse umane e strumentali attribuite. Sono tenuti all'attuazione, nell'ambito degli incarichi assegnati, di

quanto deciso dagli organi accademici e dalla direzione amministrativa, compatibilmente con le risorse a disposizione. È loro compito garantire la regolarità e legittimità dell'azione amministrativa. È loro dovere proporre azioni per il miglioramento delle prestazioni dell'Ateneo. Sono valutati annualmente in base ai risultati conseguiti.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene per concorso per titoli ed esami.

3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore. Tali incarichi sono attribuiti a personale dipendente, con o senza qualifica dirigenziale, e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative e secondo criteri di professionalità ed esperienza acquisita.

4. L'incarico a personale dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale avviene mediante lettera d'incarico nella quale risulti, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.

5. L'incarico a personale dipendente senza qualifica dirigenziale o a personale non dipendente avviene mediante contratto a tempo determinato. L'attribuzione a personale dipendente senza qualifica dirigenziale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. L'attribuizione dell'incarico a personale non dipendente avviene a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e prevede la partecipazione alla selezione di chiunque, in possesso dei requisiti, intenda essere valutato. In entrambi i casi il contratto prevede l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.

6. L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene in misura limitata e in casi particolari, a seguito di vagliate e motivate valutazioni ed esigenze.

7. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore amministrativo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.».

«Art. 26 *(Natura e funzioni del dipartimento)*. — 1. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o per metodo di ricerca, ferma restando la libertà di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

2. I dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attività didattiche dei corsi di laurea e laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione delle attività didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di cui siano proponenti e agli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari.

3. I dipartimenti:

a) sottopongono alle facoltà, le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le facoltà coordinano le richieste dei dipartimenti con quelle espresse dai collegi didattici;

b) propongono alle facoltà i candidati alla copertura di posti di professore di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di competenza.

4. I dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione.

6. Al dipartimento afferiscono, su richiesta approvata dal consiglio, i professori e i ricercatori dei relativi settori di ricerca coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio regolamento, nonché il personale tecnico e amministrativo assegnato per il suo funzionamento. Fanno riferimento altresì al dipartimento i professori a contratto dei settori scientifico-disciplinari ad esso pertinenti.

7. Al singolo professore e ricercatore è garantita la libertà di optare tra più dipartimenti.

8. I dipartimenti attivati nell'Università sono elencati nel regolamento generale di Ateneo.».

«Art. 29 *(Giunta di dipartimento)*. — 1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il consiglio può delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento di dipartimento.

3. La giunta è presieduta dal direttore ed è composta secondo le modalità definite dal regolamento di dipartimento. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con funzioni di verbalizzazione.».

Art. 2.

Le modifiche di cui al precedente art. 1 entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia, 7 novembre 2003

Il rettore: GHETTI

03A12428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2003 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1974, per la parte relativa al conferimento al rag. Catone Sbardellini della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1975, pag. 16, IV colonna, rigo n. 45 (1° elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2003 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2001, per la parte relativa al conferimento al ten. col. Emilio Manes della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2002, pag. 33, rigo n. 56 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2003 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1993, per la parte relativa al conferimento al dott. Gabriele Battimelli della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1994, pag. 19, III colonna, rigo n. 29 (elenco cavalieri di gran croce, personale collocato a riposo, art. 7, della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

03A12424

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 10 novembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Carlos Maria Nadal Rios, console generale della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Milano.

03A12586

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Poviderm»

Estratto decreto NCR n. 501 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicincile: POVIDERM anche nella forma e confezione: «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Pescantina fraz. Settimo - Verona, via Flemming, 7 - c.a.p. 37026, Italia, codice fiscale 00133360081.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032813077 (in base 10), 0Z9D0P (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmec S.n.c. stabilimento sito in Settimo di Pescantina - Verona (Italia), via W. Flemming, 7 (fabbricazione, controllo e confezionamento).

Composizione: in 100 g di soluzione:

principio attivo: iodopovidone 10 g;

eccipienti: alcoletossilato 0,3 g; sodio fosfato bibasico 0,18 g; acido citrico anidro 0,072 g; glicerina 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione della cute lesa; disinfezione e delimitazione del campo operatorio; disinfezione della cute integra.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12480

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante»

Estratto decreto G n. 508 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA REIDRATANTE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «1 soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, Via Camagre, 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 030763294/G (in base 10), 0XBU8Y (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, Via Camagre n. 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido lattico 4,66 g; sodio idrossido 2,07 g; sodio cloruro 4 g; potassio cloruro 2,7 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati acidosici levi o moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12481

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamvet 10%»

Estratto decreto n. 118 del 17 ottobre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario TIAMVET 10%.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158.

Produttore: stabilimento Ceva Vetem S.p.a. sito in Cavriago (Reggio-Emilia), via Leopardi 2/c.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco di carta da 10 kg con lamina interna in PE - A.I.C. n. 103554010;

sacco di carta da 25 kg con lamina interna in PE - A.I.C. n. 103554022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 100,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: controllo delle clostridiosi cunicole causa della sindrome della enterocolite enzootica.

Specie di destinazione: coniglio.

Tempi di sospensione: un giorno.

Validità: in confezione integra ventiquattro mesi, dopo la prima apertura tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12576

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zanco spray»

Estratto provvedimento n. 227 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico ZANCO SPRAY.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni n. 2 - Beinasco (Torino).

Confezioni:

bombola da 250 ml - A.I.C. n. 103238073;

bombola da 300 ml - A.I.C. n. 103238085.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Nuova Tecnosol S.r.l. sita in Assago (Milano), via Donizetti n. 3L, anche presso l'officina Tosvar di Paolo Gioia & C. S.r.l. sita in Pozzo d'Adda (Milano), via del Lavoro n. 10.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12566

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zanco shampoo secco»

Estratto provvedimento n. 228 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico ZANCO SHAMPOO SECCO.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni n. 2 - Beinasco (Torino).

Confezioni:

bombola da 150 ml - A.I.C. n. 103237032;

bombola da 250 ml - A.I.C. n. 103237044.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Nuova Tecnosol S.r.l. sita in Assago (Milano), via Donizetti n. 3L, anche presso l'officina Tosvar di Paolo Gioia & C. S.r.l. sita in Pozzo d'Adda (Milano), via del Lavoro n. 10.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12567

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candioli domestic animal spray».

Estratto provvedimento n. 229 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico CANDIOLI DOMESTIC ANIMAL SPRAY.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni n. 2 - Beinasco (Torino).

Confezioni:

bombola da 150 ml - A.I.C. n. 103235053;

bombola da 250 ml - A.I.C. n. 103235077;

bombola da 300 ml - A.I.C. n. 103235089.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Nuova Tecnosol S.r.l. sita in Assago (Milano), via Donizetti n. 3L, anche presso l'officina Tosvar di Paolo Gioia & C. S.r.l. sita in Pozzo d'Adda (Milano), via del Lavoro n. 10.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12569

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apramicina 10% solubile»

Estratto decreto n. 124 del 27 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato APRAMICINA 10% SOLUBILE (apramicina solfato), antibiotico ad uso orale per conigli, polli da carne, suini e vitelli.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733, codice fiscale 004226150488.

Produttore: officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103542015.

Composizione: ogni chilogrammo contiene:

principio attivo: apramicina (come apramicina solfato) 100 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: conigli, polli da carne (non utilizzare in galline che producono uova per il consumo umano), suini e vitelli.

Indicazione terapeutiche:

conigli: per il trattamento delle enteriti batteriche causate da germi sensibili all'apramicina;

polli da carne: per il trattamento delle enteriti batteriche causate da Escherichia coli ed altri germi sensibili all'apramicina;

suini: per il trattamento delle enteriti batteriche causate da escherichia coli ed altri germi sensibili all'apramicina;

vitelli: per il trattamento delle enteriti batteriche causate da escherichia coli, salmonella ed altri germi sensibili all'apramicina.

Tempo di sospensione:

conigli: nessun tempo di sospensione prima della macellazione;

polli: nessun tempo di sospensione prima della macellazione;

suini: nessun tempo di sospensione prima della macellazione;

vitelli: sospendere la somministrazione 14 giorni prima della macellazione.

Validità: in confezione integra 24 mesi, dopo la prima apertura 28 giorni.

Tempi di attesa:

latte: zero giorni;

carne: otto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto su presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12574

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline spray»

Estratto provvedimento n. 233 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE SPRAY soluzione per uso esterno per cani e gatti.

Estensione delle indicazioni terapeutiche.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., Milanofiori - strada 6 - palazzo E/5, Assago (Milano).

Confezioni:

flacone PE più pompetta dosatrice da 100 ml - A.I.C. n. 103029017;

flacone PE più pompetta dosatrice da 250 ml - A.I.C. n. 103029029;

flacone PE più pompetta dosatrice da 500 ml - A.I.C. n. 103029031.

È autorizzata l'estensione delle indicazioni terapeutiche all'efficacia del trattamento e del controllo delle infestazioni da pidocchi nel cane e nel gatto.

La specialità medicinale veterinaria deve essere posta in commercio con stampati conformi al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 529 del 19 settembre 2003

Medicinale DIFLUCAN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156, km 50, cap 04010, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027267032 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml, varia a: «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 027267071 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml, varia a: «200 ml/100ml soluzione per infusione» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027267083 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 200 ml, varia a: «400 mg/200 ml soluzione per infusione» flacone da 200 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpogyn»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 585 del 27 ottobre 2003

Medicinale: COLPOGYN.

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, cap. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: cambiamento del produttore del principio attivo, modifica delle specifiche relative al principio attivo, cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza il cambiamento del produttore del principio attivo estriolo da: Schering - Milano e Agrar - Roma, a: Diosynth BV - P.O. box 20 - NL - BH OSS (Olanda).

Inoltre si approvano:

la modifica delle specifiche relative al principio attivo;

il cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025851039 - «0,5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 025851041 - «1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 025851054 - «0,5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 025851066 - «1 mg ovuli» 20 ovuli.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «5 mg ovuli» 10 ovuli (A.I.C. n. 025851039), «1 mg ovuli» 10 ovuli (A.I.C. n. 025851041), «5 mg ovuli» 20 ovuli (A.I.C. n. 025851054), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A12484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxaquin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 596 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: MAXAQUIN:

5 compresse 400 mg - A.I.C. n. 027943048.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via G. B. Pirelli, 20 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Maxaquin», 5 compresse 400 mg - A.I.C. n. 027943048, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 502 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 18 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prolifen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 601 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: PROLIFEN 10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 021839028.

Società Effik Italia S.p.A. - Via Lincoln 7/A - 20092 Cinisello Balsamo.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Prolifen, 10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 021839028, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 547 del 19 novembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 dicembre 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedicor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 604 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: NIFEDICOR:

50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608022;

50 capsule 20 mg - A.I.C. n. 024608034;

gocce orali 30 ml 2% - A.I.C. n. 024608046;

«Retard» 50 compresse mg 20 - A.I.C. n. 024608059.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via G. B. Pirelli, 20 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Nifedicor», 30 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608010, «Nifedicor», 50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608022, «Nifedicor», 50 capsule 20 mg - A.I.C. n. 024608034, «Nifedicor», gocce orali 30 ml 2% - A.I.C. n. 024608046, «Nifedicor», retard 50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 024608059, prodotti anteriormente al 21 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 505 del 28 ottobre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 16 novembre 2003

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urotractin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 605 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: UROTRACTIN:

«Mite» 20 capsule 200 mg. - A.I.C. n. 023869011;

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 023869023.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Urotractin» 20 capsule 200 mg - A.I.C. 023869011; «Urotractin» 20 capsule 400 mg - A.I.C. 023869023, prodotti anteriormente al 23 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto n. 168 del 23 maggio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 21 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flantadin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 606 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: FLANTADIN:

10 compresse 6 mg - A.I.C. n. 025464037;

10 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025464049;

flacone sospensione 13 ml - A.I.C. n. 025464052.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Flantadin» 10 compresse 6 mg - A.I.C. 025464037, «Flantadin» 10 compresse 30 mg - A.I.C. 025464049, «Flantadin» flacone sospensione 13 ml - A.I.C. 025464052 prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 191 del 13 giugno 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 30 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 607 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinali: ALOXIDIL, BETA 21, BIDIEN, CISTIDIL, CITRIZAN, CITRIZAN ANTIBIOTICO, DELTA 80, DERMATAR, ERITROMICINA, ERITROMICINA IDI, NICOTINAMIDE, PSORINASE, REPERVIT, ZINCO SOLFATO.

Società IDI Farmaceutici S.r.l., via Castelli Romani, 83/85 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità«Aloxidil», «Beta 21», «Bidien», «Cistidil», «Citrizan», «Citrizan antibiotico», «Delta 80», «Dermatar», «Eritromicina», «Eritromicina idi», «Nicotinamide», «Psorinase», «Repervit», «Zinco solfato», nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 167 del 23 maggio 2003, prodotti anteriormente al 9 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 167 del 23 maggio 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 6 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12556

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardinorm»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 608 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: CARDINORM:

«120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033510013/.

«240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033510025/.

Società: New Research S.r.l., piazza Don Luigi Sturzo, 34 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Cardinorm», «120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033510013, «Cardinorm», «240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033510025, prodotti anteriormente all'11 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 29 del 10 febbraio 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'11 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eupres»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 609 del 27 ottobre 2003

Specialità Medicinale EUPRES:

21 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024728038;

«Mite» 21 compresse 50 + 25 mg - A.I.C. n. 024728065.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via G. B. Pirelli, 20 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Eupres», 21 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024728038, «Eupres», «Mite» 21 compresse 50 + 25 mg - A.I.C. n. 024728065, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 504 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 18 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizar»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 610 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: MIZAR:

12 compresse uso orale 375 mg - A.I.C. n. 028906028.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via G. B. Pirelli, 20 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Mizar», 12 compresse uso orale 375 mg - A.I.C. n. 028906028, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 503 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 18 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 526 del 30 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farmigea S.p.a., con sede in via Carmignani n. 2, Pisa, con codice fiscale 00109820506.

Medicinale AMIK:

confezioni:

A.I.C. n. 028562015 - «2,5% crema» un tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028562027 - «5% crema» un tubo da 30 g.

Medicinale AQUASOL:

confezioni:

A.I.C. n. 032116016 - colluttorio flacone 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032116028 - 10 contenitori monodose 10 ml (sospesa).

Medicinale ATROPINA 1% FARMIGEA:

confezione A.I.C. n. 004930020 - 5 monodose 0,5 ml.

Medicinale DICLOFTIL:

confezione A.I.C. n. 029041011 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Medicinale DROPSTAR:

confezione A.I.C. n. 032040014 - «0,4% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,5 ml.

Medicinale DROPTIMOL:

confezioni:

A.I.C. n. 027626011 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027626023 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027626035 - «0,5% collirio, soluzione» flacone 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027626047 - «0,5% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027626050 - «0,25% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml.

A.I.C. n. 027626062 - «0,25% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027626074 - «0,5% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose da 0,2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027626086 - «0,5% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,2 ml.

Medicinale ECODERGIN:

confezioni:

A.I.C. n. 024986010 - «1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 024986034 - «1% polvere cutanea» barattolo da 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 024986046 - «150 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli;

A.I.C. n. 024986059 - «50 mg ovuli per uso vaginale» 15 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 024986061 - «1% crema vaginale» tubo da78 g + 15 cannule.

Medicinale FANSAMAC:

confezione: A.I.C. n. 023107030 - «5 g/100 g crema» un tubo da 50 g.

Medicinale FENAMIDE:

confezione A.I.C. n. 016626018 - 20 compresse 50 mg.

Medicinale FORMOFTIL:

confezioni:

A.I.C. n. 023225016 - collirio 5 ml 0,05%;

A.I.C. n. 023225030 - pomata oftalmica 5 g 0,05%;

A.I.C. n. 023225042 - «0,05 % collirio, sospensione «25 contenitori monodose 0,5 ml.

Medicinale FORMOMICIN:

confezioni:

A.I.C. n. 023798010 - collirio 5 ml;

A.I.C. n. 023798022 - collirio 5 fl. monodose 0,5 ml;

A.I.C. n. 023798034 - pomata oftalmica 5 g.

Medicinale GINESAL:

confezione A.I.C. n. 024034011 - «0,5 g polvere per soluzione vaginale» 10 bustine 024034023 - lavande vaginale 10 flaconi 10 ml.

Medicinale GLAUNORM:

confezione A.I.C. n. 021576018 - 1 flacone collirio liof + 1 flacone 10 ml.

Medicinale GLAUTIMOL:

Confezione A.I.C. n. 033035015 - «100 mg + 25 mg collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente.

Medicinale HEPARIN COLLIRIO:

confezione A.I.C. n. 009956018 - 5 ml 25000 U.I.

Medicinale IDRACEMI:

confezioni:

A.I.C. n. 014438016 - collirio 10 ml;

A.I.C. n. 014438028 - eparina sod. coll. 5 ml;

A.I.C. n. 014438030 - «unguento oftalmico» tubo 5 g.

Medicinale IDUCHER:

confezioni:

A.I.C. n. 019365016 - pomata oftalmica 5 g 2 x 1000;

A.I.C. n. 019365028 - collirio 10 ml 2 x 1000.

Medicinale KATAVAL:

confezione A.I.C. n. 019818020 - «30 g crema» 1 tubo.

Medicinale KETOFTIL:

confezioni:

A.I.C. n. 029278013 - «0,05% collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 029278025 - «0,05% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029278037 - «0,05% gel oftalmico» tubo da 10 g.

Medicinale LACRIGEL:

confezione A.I.C. n. 032038010- gel tubo 10 g.

Medicinale L.ACRINORM:

confezione A.I.C. n. 032039012 - gel tubo 10 g.

Medicinale LUTEX E:

confezione A.I.C. n. 006611026 - «forte» im 3 fiale 2 ml (sospesa).

Medicinale LUTOGIN:

confezione A.I.C. n. 034505014 - «100 mg capsule molli» 30 capsule (sospesa).

Medicinale MECLON:

confezioni:

A.I.C. n. 023703010 - 10 candelette vaginali;

A.I.C. n. 023703022 - crema 30 g;

A.I.C. n. 023703046 - «1000» crema vaginale 30 g;

A.I.C. n. 023703059 - «1000» 5 flacone lavanda vaginale.

Medicinale MEDRAMIL:
confezione A.I.C. n. 022755019 - flacone collirio 10 ml (sospesa).

Medicinale MEFLAVAL:
confezioni:
A.I.C. n. 027486012 - «1 g lavanda vaginale» 5 fl 10 ml + 5 fl 140 ml;
A.I.C. n. 027486036 - «1 g lavanda vaginale» 1 fl 10 ml + 1 fl 140 ml.

Medicinale MIOTICOL:
confezione A.I.C. n. 029339013 - 10 contenitori monodose 0,5 ml soluz. oftalmica.

Medicinale MIOVISIN:
confezione A.I.C. n. 028930016 - «20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intraoculare» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 2 ml.

Medicinale MYCETIN:
confezione A.I.C. n. 010174035 - «0,25% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml.

Medicinale PILOCARPINA FARMIGEA:
confezioni:
A.I.C. n. 004961013 - «2% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml (sospesa);
A.I.C. n. 004961049 - «2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml.

Medicinale PIRFALIN:
confezione A.I.C. n. 027924012 - collirio liof. 0,005% 7 ml.

Medicinale POLJODURATO:
confezione A.I.C. n. 009426014 - collirio 10 ml.

Medicinale PROPIONAT:
confezione A.I.C. n. 006169015 - collirio 10 ml.

Medicinale RIBOMICIN:
confezioni:
A.I.C. n. 023164015 - «0,3% collirio, soluzione» flacone da 10 ml;
A.I.C. n. 023164027 - «0,3% unguento oftalmico» tubo da 5 g;
A.I.C. n. 023164039 - «0,3% collirio, soluzione» 5 contenitori monodose da 0,5 ml.

Medicinale SGUARDI:
confezione A.I.C. n. 032041016 - collirio flacone 10 ml.

Medicinale SOLPRENE:
confezione A.I.C. n. 016026015 - collirio 5 ml.

Medicinale TETRAMIL:
confezioni:
A.I.C. n. 017863010 - «0,3% + 0,05% collirio, soluzione» flacone da 10 ml;
A.I.C. n. 017863034 - «0,3% + 0,05% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,5 ml.

Medicinale TROFOGIN:
confezione A.I.C. n. 033767017 - «0,5 mg crema vaginale» tubo da 30 g.

Medicinale TROPIMIL:
confezioni:
A.I.C. n. 016453033 - flacone collirio 5 ml;
A.I.C. n. 016453045 - collirio 5 fl monodose 0,5 ml.

Medicinale VAGILEN:
confezioni:
A.I.C. n. 020689016 - 10 candelette vaginali;
A.I.C. n. 020689028 - 20 capsule 250 mg.

Medicinale VIT A N:
confezione A.I.C. n. 009896010 - pomata oftalmica 5 g.

Medicinale ZINC IMIZOL:
confezione A.I.C. n. 003351020 - flacone collirio 10 ml,

è ora trasferita alla società:

Farmigea S.p.a., con sede in via Giovan Battista Oliva, 6/8, Pisa, con codice fiscale 13089440153.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 119 del 17 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Fort Dodge Animal Health S.p.a. di Parma - codice fiscale 00278930490:

DUPHAMOX:
100 mg, scatola da 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102879018;
200 mg, scatola da 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102880010;
40 mg. scatola da 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102857012;
CEFLAZINE 60 mg, scatola da 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102348012;
RAXTEN 40 mg, 2 blister da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 102311040,

è ora trasferita alla società: Laboratoires Sogeval SA, con sede in Laval Cedex 9 (Francia), 200, Avenue de Mayenne B.P. 2227.

Produzione: la produzione continuerà ad essere effettuata dal Laboratoires Sogeval SA - Lavai (Francia) così come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 120 del 17 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano - codice fiscale 04485620159:

TO FREE spray:
flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103208017;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103208029;
flacone da 75 ml - A.I.C. n. 103208031;
flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103208043;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103208056;
KICH OUT gocce:
flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103251017;
flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103251029;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103251031;
TO FREE bagno:
flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103204018;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103204020;
flacone da 75 ml - A.I.C. n. 103204032;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103204044;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103204057;
flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 103204069;

TO FREE polvere:

flacone da 25 g - A.I.C. n. 103203016;

flacone da 50 g - A.I.C. n. 103203028;

flacone da 75 g - A.I.C. n. 103203030;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 103203042;

flacone da 200 g - A.I.C. n. 103203055,

è ora trasferita alla società: Dott. Formenti S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio n. 43 - codice fiscale 00795180157.

Produzione: la produzione verrà eseguita presso l'officina Cicieffe S.r.l. sita in Fornovo San Giovanni (Bergamo), via Provinciale n. 13.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 121 del 17 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in Milano - codice fiscale 00738390152:

RESOLUTION polvere:

flacone da 75 g - A.I.C. n. 103195018;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 103195020;

flacone da 200 g - A.I.C. n. 103195032;

flacone da 1000 g - A.I.C. n. 103195044;

VEFLOXIN (per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori):

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103589014;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103589026;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103589038;

RESOLUTION gocce:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103252019;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103252021;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103252033;

RESOLUTION spray:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103196010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103196022;

flacone da 300 ml - A.I.C. n. 103196034;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103196046;

RESOLUTION shampoo:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103197012;

flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103197024;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103197036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103197048;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103197051;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103197063;

flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 103197075;

NEOTRYM polvere:

flacone da 25 g - A.I.C. n. 103207015;

flacone da 50 g - A.I.C. n. 103207027;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 103207039;

NEOTRYM spray:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103201012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103201024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103201036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103201048;

NEOTRYM bagno:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103202014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103202026;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103202038;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103202040,

è ora trasferita alla società: Dott. Formenti S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio n. 43 - codice fiscale 00795180157.

Produzione: la produzione verrà eseguita come segue:

«Vefloxin» (per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori) presso l'officina Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16;

«Resolution» polvere, «Resolution» gocce, «Resolution» spray, «Resolution» shampoo, «Neotrym» polvere, «Neotrym» spray, Neotrym bagno, presso l'officina Cicieffe S.r.l., sita in Fornovo San Giovanni (Bergamo), via Provinciale n. 13.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 123 del 22 ottobre 2003

Medicinali prefabbricati per uso veterinario:

FRUTTOSIO 20%:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100346156;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100346067;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100346079;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100346081;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100346093;

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100329150;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100329061;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100329073;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100329085;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100329097;

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO:

sacca in PVC 500 ml - A.I.C. n. 100352160;

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100352158;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100352069;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100352071;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100352083;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100352095;

RINGER LATTATO:

sacca in PVC 500 ml - A.I.C. n. 100351168;

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100351156;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100351067;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100351093;

ELETTROLITICA REIDRATANTE III:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100330152;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100330063;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100330075;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100330087;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100330099;

SODIO CLORURO 0,9%:

sacca in PVC 500 ml - A.I.C. n. 100353162;

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100353150;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100353061;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100353073;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100353085;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100353097;

GLUCOSIO 33%:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100339151;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100339062;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100339074;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100339086;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100339098.

Titolare: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9, codice fiscale n. 01305480350.

Modifica: produzione:

è autorizzata la variazione di tipo I, limitatamente ai confezionamenti in PVC, concernente la modifica di autorizzazione fabbricazione e più precisamente l'autorizzazione a produrre anche presso l'officina S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico - Cenate Sotto (Bergamo).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12578-12577-12579-12580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunifen»

Provvedimento n. 231 del 22 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNIFEN (flunixin meglumina) soluzione iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml, da 250 ml, da 50 ml - A.I.C. n. 102978.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clostrivax»

Provvedimento n. 232 del 22 ottobre 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario CLOSTRIVAX nella confezione flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100100027.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata per il prodotto medicinale in oggetto l'aggiunta dell'officina farmaceutica della ditta CZ Veterinaria S.A., La Relva s/n, Porrino - 36400 Pontevedra - Spagna, per le fasi di produzione fino alla miscela finale del vaccino, mentre le fasi successive di produzione e di rilascio lotti continuano ad essere effettuati presso l'officina Fatro di Ozzano Emila (Bologna).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Vetalgina» e «Whipcide»

Estratto decreto n. 125 del 27 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Nuova ICC S.p.a. di Aprilia (Latina), codice fiscale n. 0141475059.

VETALGINA:

flacone polvere 20 g + solvente 50 ml - A.I.C. n. 102230024;

flacone polvere 10 g + solvente 25 ml - A.I.C. n. 102230012;

WHIPCIDE:

flacone 6 confetti da 0,5 g - A.I.C. n. 102231038;

flacone 6 confetti da 1 g - A.I.C. n. 102231040,

è ora trasferita alla società Gellini Internationale S.r.l. con sede sociale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,3 - codice fiscale n. 02059910592.

Produzione: le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina Consortile a Gellini International S.r.l.).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betabiotic»

Estratto provvedimento n. 234 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario BETABIOTIC - A.I.C. n. 100257017.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezione: flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.a., via P. Bembo n. 12 - 41100 Modena.

Negli stampati della confezione «Betabiotic» - A.I.C. n. 100257017, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, suini.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie ovini e caprini, eliminate, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12572

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Mypravac Suis»

Estratto decreto n. 117 del 17 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario MYPRAVAC SUIS vaccino inattivato contro la polmonite enzotica del suino.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hirpa S.A., con sede in Amer - Girona (Spagna), Avda. La Selva 135.

Produttore: la titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Amer - Girona (Spagna).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103613016;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103613028;

10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 103613030.

Composizione per dose (2 ml):

principio attivo: mycoplasma hyopneumoniae inattivato, ceppo J ≥ 1.0 DE_{80} cavia;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini da ingrasso a partire dai sette giorni di età.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suinetti sani, suscettibili e liberi da anticorpi materni tra sette e dieci giorni di età per ridurre il livello di lesioni polmonari e perdita di peso associate all'infezione da mycoplasma hyopneumoniae.

Tempi di sospensione: carne: due giorni.

Validità: ventiquattro mesi; dopo la prima apertura usare immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32981 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», con sede in Genova, unità di Roma e Savona, per il periodo dal 25 febbraio 2003 al 24 agosto 2003.

Con decreto n. 32982 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. EDI.MED, con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dall'8 settembre 2002 al 7 settembre 2003.

Con decreto n. 32983 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. EDIT, con sede in Perugia, unità di Milano, via Chioggia 2/4, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2003.

Con decreto n. 32984 del 23 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Gruppo Calzaturiero Campano, con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 15 settembre 2003 al 12 settembre 2004.

Con decreto n. 32985 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. San Valeriano con sede in Virle Piemonte (Torino), unità di Virle Piemonte (Torino), per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32986 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Assioma con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32987 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Simonelli Trafilerie, con sede in Sarezzo (Brescia) - unità di Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32988 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Maglificio Giulia con sede in Bazzano (Bologna) - unità di Bazzano (Bologna), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32989 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Actaris con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32990 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Scarl Agricola Tre Valli, con sede in Verona - unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 32991 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Antico Opificio Serico De Negri, con sede in San Leucio di Caserta (Caserta), unità di San Leucio di Caserta (Caserta), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32992 del 23 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Acciaierie di Calvisano, con sede in Calvisano località Viadana (Brescia), unità di Calvisano località Viadana (Brescia), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 dicembre 2003.

Con decreto n. 32993 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filatura di Grignasco con sede in Grignasco (Novara), unità di Villanuova sul Clisi (Brescia) per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 32994 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Tessitura di Paganini Angelo di Paganini A. & C, con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 32995 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del persona1e dipendente dalla S.r.l. SER.FE.R. con sede in Viterbo, unità di Padova e Venezia per il periodo dal 10 dicembre 2002 al 9 giugno 2003.

Con decreto n. 32996 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Flexider con sede in Torino, unità di Torino per il periodo dal 9 settembre 2003 all'8 marzo 2004.

Con decreto n. 32997 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.M.E. Industria manufatti per l'edilizia, con sede in Enna, unità di Enna per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 luglio 2003.

Con decreto n. 32998 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dcl personale dipendente dalla S.r.l. Euroresina Italia con sede in Napoli, unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 19 agosto 2001 al 18 agosto 2002.

Con decreto n. 32999 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattarnento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sachs Automotive Italia con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 33000 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Chiesa & Tirelli Rotograf con sede in Tavagnacco (Udine), unità di: Fagagna (Udine), Tavagnacco (Udine), per il periodo dal 4 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 33001 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mario Valente Firenze, con sede in Locorotondo (Bari) unità di Locorotondo (Bari), per il periodo dal 14 maggio 2003 al 13 maggio 2004.

Con decreto n. 33002 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 gennaio 2004.

Con decreto n. 33003 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattarnento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. C.D.F. con sede in Sovico (Milano), unità di Vinovo (Torino), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 33004 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Itam Molise con sede in Bojano (Campobasso), unità di Bojano (Campobasso) per il periodo dal 1º agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 33005 del 23 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Liralunga con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Arona (Novara) per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 33006 del 27 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Miroglio con sede in Alba (Cuneo), unità di tintoria - prep.ne uffici collegati Alba (Cuneo), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33007 del 27 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SIC Ceramiche, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33008 del 27 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinaro di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personaie dipendente dalla S.r.l. Gedifa, con sede in Gallicchio (Potenza), unità di Gallicchio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33010 del 27 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Editrice La Stampa, con sede in Torino, unità di Genova, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 1º maggio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32952 del 21 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio GEA con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 3 ottobre 2004.

Con decreto n. 32953 del 21 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Edipower ,con sede in Milano, unità di Chivasso (Torino), Sermide (Mantova), per il periodo dal 3 agosto 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32954 del 21 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Toyo Tanso Europe, con sede in Roncello (Milano), unità di Roncello (Milano), per il periodo dal 31 marzo 2003 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32955 del 21 ottobre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Teleinvest Industries, con sede in San Giovanni Persiceto (Bologna), unità di San Giovanni Persiceto (Bologna), per il periodo dal 4 maggio 2003 al 3 novembre 2003.

03A12308-03A12307

Provvedimento concernente l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32956 del 21 ottobre 2003 è esteso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, comma 1 e 2, legge n. 223/1991, ad ulteriori quattro lavoratori della Scarl Cuisine con sede in Zollino (Lecce), unità di Puglia e Sardegna, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 novembre 2002.

03A12309

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Samantha piccola soc. coop. a r.l.», in Pordenone, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 3246 del 24 ottobre 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Samantha piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, ed ha nominato commissario governatore, per un periodo di tre mesi, il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 1.

03A12420

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi generali piccola soc. coop. a r.l.», in San Dorligo della Valle, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3244 del 24 ottobre 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Servizi generali piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle, costituita l'11 marzo 1999, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7.

03A12421

Scioglimento della società cooperativa «Stella d'Argento Piccola soc. coop. a r.l.», in Osoppo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3245 del 24 ottobre 2003 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Stella d'Argento piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Osoppo, costituita il 18 febbraio 1999 per rogito notaio dott. Arrigo Manavello di Treviso ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din, 10/B.

03A12425

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501272/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.